

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2015/2016. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e dal Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell'ambito del Programma nazionale di sostegno previsto dall'OCM Vino, relativo al periodo di programmazione 2014/2018. Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alla Province autonome l'adozione delle disposizioni per l'applicazione della misura.

Articolo 1

Finalità

La misura si pone l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Le presenti disposizioni si applicano per l'attuazione della misura per la campagna 2015/2016.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Organismo pagatore: AGEA – O.P. che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/2005.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è un contenitore cartaceo ed elettronico unico ed univoco, istituito ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503, contenente le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il titolare o il legale rappresentate dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa.

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente ad ogni richiesta di contributo, sono tenuti ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all'aggiornamento e all'integrazione.

Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall'articolo 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Appezamento viticolo: è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata.

Parcella viticola aziendale: presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.

Unità vitata: è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG/DOC/IGT.

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della suddetta definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16 dicembre 2010.

Diritto di impianto della riserva regionale: diritti di impianto/reimpianto a disposizione della Regione per la concessione ai produttori.

Autorizzazione: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n. 1308/13 e del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015.

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di vigneti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o che è in possesso di diritti di reimpianto. Nel caso di progetti collettivi il beneficiario è anche socio dell'organismo associativo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che conduce una superficie vitata sulla quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Unità tecnico - economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Cooperative agricole: imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti (vini, spumanti, ecc.).

Organizzazioni di produttori vitivinicoli: organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi del Decreto legislativo n. 61/2010.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale o integrale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare degli aiuti i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di diritti di impianto/reimpianto in corso di validità, compresi quelli concessi dalla riserva regionale e che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e dalle disposizioni dell'AGEA.

In ogni caso la procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata positivamente:

- entro il 20 luglio 2016, termine ultimo per l'invio delle polizze fidejussorie all'AGEA – O.P. per le domande con pagamento anticipato;
- entro la data di scadenza stabilita per la presentazione del termine dei lavori, per le domande con pagamento a collaudo.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i.

Le domande di aiuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) cooperative agricole;
- d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 61/2010.

Le domande di aiuto possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e).

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente articolo 3.

La domanda per un progetto collettivo, deve essere corredata, oltre alla prevista documentazione, delle domande dei singoli produttori aderenti.

Gli organismi associativi che presentano un progetto collettivo sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria del progetto.

La responsabilità per la realizzazione degli interventi è invece del singolo produttore aderente al progetto collettivo che presenta la domanda di aiuto.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'AGEA – O.P., direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto.

Articolo 5

Interventi e azioni ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- ✓ A1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- ✓ A2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
- ✓ A3 – reimpianto anticipato;
- ✓ A4 – sovrainnesto.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- ✓ B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- ✓ B2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
- ✓ B3 – reimpianto anticipato;

Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

- ✓ A6 – reimpianto con diritto/autorizzazione della riserva regionale.

C - Miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti, esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'intervento è attuato attraverso la seguente azione:

- ✓ C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente con una forma di allevamento idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

L'intervento per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all'aiuto.

Nell'ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all'aiuto:

- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all'aiuto;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all'aiuto.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di riconversione/ristrutturazione che prevedono l'utilizzo di vitigni idonei alla produzione di vini DOP e IGP della Regione Umbria.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale;
- interventi relativi a superficie vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
- agli impianti viticoli che negli ultimi 5 anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionale per gli stessi interventi.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Articolo 7

Condizioni di ammissibilità

Le azioni di ristrutturazione e riconversione di cui alle lettere A e B dell'articolo 3, possono essere realizzate:

- a) utilizzando un diritto di impianto/reimpianto/autorizzazione in possesso del beneficiario;
- b) con l'estirpazione di un vigneto aziendale ed acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto;
- c) con l'impegno del beneficiario ad estirpare un vigneto aziendale esistente di pari superficie in suo possesso, entro la fine del quarto anno a decorrere dalla data dell'impianto del nuovo vigneto;
- d) attraverso il sovrainnesto di superfici vitate.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto/autorizzazione proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto/autorizzazione acquistato da un'altra azienda;
- essere in possesso di un diritto di impianto/autorizzazione acquistato dalla riserva regionale;
- avere presentato alla Regione Umbria almeno una domanda di:
 - estirpazione per l'acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
 - reimpianto anticipato;
 - sovrainnesto.

Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali relative al potenziale produttivo viticolo, per i procedimenti relativi a estirpazioni e reimpianti, reimpianti anticipati e sovrainnesti, si applicano le procedure e la modulistica stabilite dalla D.G.R. n. 1931/04 e succ. mod. e int.

Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla nuova normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo in vigore dal 1 gennaio 2016.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- essere titolare di partita IVA;

- essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo previsto (5 anni dalla data ultima prevista per la comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- deve essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

Per la campagna 2015/2016, non sono ammessi ai benefici previsti dalla misura gli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto che prevedono di utilizzare la varietà Sagrantino N. all'interno della zona delimitata dai disciplinari per la produzione dei vini DOCG "Montefalco Sagrantino" e DOC "Montefalco".

Sono tuttavia ammissibili impianti/reimpianti/sovrainnesti con l'utilizzo della varietà Sagrantino N. al di fuori delle suddette zone DOCG/DOC.

Articolo 8

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda è di 10 ettari.

Articolo 9

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione non devono comportare un aumento del potenziale produttivo secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali sull'utilizzo dei diritti di reimpianto. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1931/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e deve essere comunque delle categorie “certificato” o “standard.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l' inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.000 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.000 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 10

Determinazione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita ed assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dalla data dell'impianto del nuovo vigneto. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato impiantato il nuovo vigneto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende, diritti concessi a partire dalla riserva regionale) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato non è ammissibile all'aiuto la compensazione finanziaria per le perdite di reddito né il contributo previsto per i costi di estirpazione.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione previsti dall'azione C1.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per le perdite di reddito per l'annualità 2015/2016, si fa riferimento alla stima del ricavo medio per le superficie vitate della Regione Umbria (media 2008-2012) elaborata dall'ISMEA, come da *allegato 1*), parte integrante e sostanziale al presente avviso.

Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro, calcolato con riferimento ai costi medi regionali per l'esecuzione dei lavori previsti dalla diverse azioni, determinati sulla base di una analisi dei costi effettuata dalla Regione validata dal Dipartimento di Scienze Economico Estimative e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Perugia, riportati nell'*allegato 2*), parte integrante e sostanziale al presente avviso.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare l'importo medio regionale per ettaro pari ad € 13.500 ad ettaro Euro ad ettaro, così come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013. Nel calcolo dell'importo medio per ettaro sono esclusi gli indennizzi per le perdite di reddito.

In tutti i casi, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla precedente lettera b), anche a seguito delle verifiche effettuate in fase di collaudo dei lavori, non può superare il 50% dei costi effettivi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione.

Per le diverse azioni previste sono stabiliti i seguenti importi dell'aiuto forfetario per ettaro:

| Tabella 1 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Riepilogo contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2015/2016 | | | | |
| Azione | | Contributo per i costi di ristrutturazione /riconversione (€/ettaro) | Contributo per i costi di estirpazione (€/ettaro) | Indennizzo per le perdite di reddito (€/ettaro) |
| A1-B1 | Estirpazione e reimpianto | 10.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| A2-B2 | Reimpianto con diritto/autorizzazione | 10.000,00 | - | - |
| A3-B3 | Reimpianto anticipato | 10.000,00 | - | - |
| A4 | Sovrainnesto | 3.000,00 | - | 1.000,00 |
| A6 | Reimpianto con diritto/autorizzazione della riserva regionale | 10.000,00 | - | - |
| C1 | Modifica delle strutture di sostegno del vigneto | 2.500,00 | - | - |

Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento per la realizzazione delle suddette azioni sono esclusivamente quelle riportate nell'*allegato 3*), parte integrate e sostanziale al presente avviso.

Sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute e quindi i vigneti realizzati successivamente alla data di presentazione telematica dalla domanda sul portale SIAN.

Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli in loco ex-ante di cui al successivo articolo 13, lettera c), le operazioni e le spese per l'estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento sono ammissibili a contributo solo se realizzate e sostenute dopo il 15 aprile 2016.

L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato a collaudo o con pagamento anticipato. La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di aiuto e non può essere successivamente modificata.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento con riferimento alla superficie effettivamente realizzata. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 30 giugno 2016.

E' tuttavia possibile, su richiesta del beneficiario contestualmente alla domanda di aiuto, erogare anticipatamente il pagamento del contributo a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;

- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'AGEA – O.P. di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto ed ammesso sia superiore ad € 150.000 la Regione, in fase di istruttoria della domanda, richiede alla Prefettura competente per territorio il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 51 del 25.11.15.

In ogni caso gli importi ammessi a contributo, in sede di pagamento degli aiuti, potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'AGEA – O.P. o a crediti dell'INPS di cui alla legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Le specifiche tecniche della misura e le informazioni per il pagamento degli aiuti, sono riepilogate nell'*allegato 4*), parte integrate e sostanziale al presente avviso.

Articolo 12

Criteri di selezione delle domande

Alle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione.

| Azione (1) | Punti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Azione A6 | 40 |
| Azioni A1 e B1 | 30 |
| Azioni A2, A3, B2, B3 | 20 |
| Azione A4 | 10 |
| Azione C1 | 5 |
| Richiedente | Punti |
| Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (cantine sociali, ecc.) | 10 |
| Domanda presentata da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda | 5 |
| Domanda presentata da donne (titolare o legale rappresentate) | 5 |
| Domanda presentata da aziende viticole condotte con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 | 5 |
| Produzioni di qualità (1) | Punti |
| Intervento realizzato per la produzione di vini DOP | 10 |
| Intervento realizzato per la produzione di vini IGP | 5 |

(1) = Nel caso in cui nella domanda siano previste più azioni e/o la produzione di più vini DO/IG, verrà attribuito il punteggio previsto per l'azione e/o la produzione di qualità che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.

I criteri e le condizioni sopra riportate devono essere posseduti alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto.

In base al punteggio ottenuto e soltanto in presenza di un ammontare delle richieste di aiuto superiore alle disponibilità finanziarie della misura, si procede alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili.

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle domande presentate da "giovani agricoltori" che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un'età inferiore ai 40 anni, attribuendo agli stessi un punteggio di merito relativo inversamente proporzionale all'età anagrafica (100 - età

anagrafica del richiedente). Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

La stessa precedenza sarà applicata ai produttori, in caso di finanziamento parziale di un progetto collettivo, nell'ambito dello stesso progetto.

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria regionale fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità di attuazione della misura.

Il dirigente del Servizio sviluppo politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale con propria determinazione, ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili e la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

Articolo 13

Procedure attuative

L'AGEA – O.P. con apposite istruzioni operative disponibili sul sito Internet della stessa Agenzia: www.agea.gov.it definisce:

- tempi, modalità e criteri per la presentazione delle domande;
- modalità di espletamento dei controlli amministrativi e in loco;
- modalità per il pagamento degli aiuti nonché per la presentazione e lo svincolo delle garanzie fidejussorie.

a) Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda può essere presentata da produttori singoli o nell'ambito di progetti collettivi.

Nel caso di progetti collettivi la domanda deve essere presentata sia dall'organismo collettivo che dai singoli produttori che partecipano al progetto.

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA - O.P. sul portale SIAN, secondo una delle modalità previste paragrafo 8.2 delle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 51 del 25.11.15. Completata la fase di compilazione della domanda da parte degli utenti abilitati è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciare la domanda con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda si intende effettivamente presentata solo con la fase del rilascio. La sola stampa della domanda non è prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico non sono ricevibili. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2015/2016 è fissato dall'AGEA – O.P. al **29 febbraio 2016**.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili.

Alla domanda dei singoli produttori deve essere allegata la documentazione di seguito elencata.

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per azione e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - c. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - d. l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.Nel caso di progetti collettivi deve essere presentata un'unica relazione a cura dell'organismo collettivo.
2. Idonea documentazione, debitamente registrata, comprovante il legittimo possesso dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione da parte del richiedente (contratti di affitto, ecc.) per l'intero periodo vincolativo previsto al successivo articolo 14.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia

proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'*allegato 5* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 51 del 25.11.15 e al presente avviso.

4. Planimetria catastale in scala 1:2.000 delle particelle interessate dagli interventi.
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'*allegato 6* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 51 del 25.11.15 e al presente avviso.
6. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
7. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - dichiarazione di adesione all'organismo richiedente in qualità di socio dello stesso;
 - elenco dei produttori aderenti al progetto collettivo sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo.

Il beneficiario è altresì tenuto a presentare l'eventuale altra documentazione stabilita dall'AGEA – O.P. con le disposizioni applicative della misura.

La domanda cartacea stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale deve essere trasmessa alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale – Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione telematica della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione sopra indicata prevista dalle disposizioni regionali di attuazione.

b) Istruttoria regionale delle domande

Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura del competente Servizio regionale, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità con le modalità stabilite dall'AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n. 51 del 25.11.15.

Per ciascuna fase istruttoria viene redatta la relativa check-list sul portale SIAN.

Il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, con apposito atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse.

L'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero l'esclusione della stessa con la relativa motivazione, è comunicata al richiedente a mezzo PEC.

Nel caso di domande con pagamento anticipato, con tale comunicazione verrà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la prevista garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA pari al 120% del contributo ammesso, da produrre secondo le disposizioni di cui alla circolare AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14.07.10 – Procedura delle garanzie informatizzate, nonché la dichiarazione di inizio lavori.

Tale garanzia assicurativa o bancaria, dovrà essere rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzione a favore dell'AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'AGEA – O.P.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla delibera commissariale n. 2275 del 22.12.99, l'AGEA – Organismo pagatore non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

c) Controlli in loco ex-ante

L'AGEA – O.P. estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 81 del Reg. (CE) n. 555/2008, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 75 del medesimo regolamento.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Al fine per consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuati dopo il 15 aprile 2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo. L'esito del controllo in loco ex-ante, comprese le misurazioni rilevate ai sensi dell'art. 75, sono vincolanti per la Regione ai fini dell'ammissibilità e finanziabilità degli interventi richiesti nella domanda.

d) Termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della richiesta di collaudo

Come stabilito dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/08, in caso di pagamento anticipato del contributo gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Nel caso di diritti di impianto concessi dalla riserva regionale, ancorché convertiti in autorizzazioni ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro e non oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione dei diritti di impianto della riserva regionale.

Tale scadenza può essere modificato soltanto se:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

In ogni caso gli impianti dei vigneti devono essere realizzati entro il termine di scadenza previsto nel/i relativo/i diritto/i di reimpianto/impianto ovvero autorizzazioni utilizzati/e.

Entro e non oltre il suddetto termine, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, la comunicazione di termine dei lavori e la richiesta di collaudo, allegando la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo delle opere realizzate redatto in conformità all'*allegato 3bis* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 51 del 25.11.15;
- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento;
- planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
- documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute relative ai materiali (barbatelle, pali, ancore, fili, tiranti, ecc.) ed ai servizi acquistati;
- copia dei titoli di pagamento delle fatture (esclusivamente bonifici, ri.ba., assegni bancari o postali);
- prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute realizzate da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, redatto con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti riportati nell'*allegato 2*) al presente avviso;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la descrizione del mezzo proprio utilizzato.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della richiesta di collaudo, entro la scadenza sopra indicata, comporta per le domande con pagamento anticipato, la revoca della concessione del contributo con l'incameramento della relativa garanzia fideiussoria in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme richieste.

e) Rendicontazione anticipo

Ai sensi del decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 e succ. mod. e int., i beneficiari che hanno percepito anticipi e che alla data del 15 ottobre non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, dovranno comunicare annualmente all'AGEA – O.P. entro il 30 novembre di ogni anno:

- l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase dell'eventuale rinuncia post-pagamento.

Per le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione si rimanda alle disposizioni stabilite dall'AGEA Coordinamento con la circolare prot. n. ACIU.2014.704 del 31.10.14 ed alle istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di trasmissione della rendicontazione degli anticipi, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo dell'anticipo percepito.

f) Verifica delle opere realizzate

I controlli relativi agli interventi realizzati saranno effettuati mediante controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono sottoposti in campo alle seguenti verifiche:

- misurazione in campo tramite strumentazione GPS con riferimento ai criteri previsti dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008, per definire la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto;
- accertamento delle azioni e delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti nella domanda di aiuto, per definire la loro conformità a quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed alle disposizioni regionali attuative della misura.

In particolare il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3 della circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.11.

Tale misurazione, conforme al criterio previsto dall'articolo 75, del Reg. (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In riferimento alla domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo, il vigneto realizzato viene confrontato con la superficie ammessa a finanziamento avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 m. (cfr punto 6 della citata circolare AGEA). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali";
- maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della polizza fideiussoria, previa verifica in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

g) Verifica dei costi sostenuti e svincolo delle polizze fidejussorie

In fase di collaudo saranno effettuati, a cura del Servizio regionale competente, controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, ecc.) ed all'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

La verifica delle spese sarà effettuata con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riportati nell'*allegato 2*) al presente avviso.

Le operazioni eseguite "in economia" sono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti previsti per le stesse operazioni dal medesimo *allegato 2*). Ai fini del controllo delle spese "in economia" la valutazione viene considerata negativamente se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

Sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, il competente Servizio regionale provvederà a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire all'AGEA il maggior importo percepito maggiorato degli interessi secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali".

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di aiuto.

Terminati i previsti controlli la Regione provvederà ad inviare ad AGEA – O.P. l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

L'AGEA – O.P. effettua lo svincolo delle polizze fidejussorie entro 365 giorni dalla richiesta di collaudo presentata dal beneficiario.

h) Restituzioni e penali

Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/08 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alle disposizioni regionali, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo della spesa e del contributo con riferimento al prezzario regionale vigente relativo alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- errori dell'Amministrazione regionale;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;

ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia fidejussoria, si applicano le norme di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 908/2014 il quale prevede che "quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo, il pagamento

dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda”.

i) Varianti di carattere tecnico

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti (sesto d'impianto, forma di allevamento, ecc.), alla tipologia di vino, purché rispettino tutte le disposizioni previste dal bando.

Sono ammissibili varianti di particelle solo nel caso in cui le nuove particelle rientrino nella disponibilità del beneficiario e quindi siano presenti nel suo “fascicolo aziendale”.

Le richieste di variante devono essere presentate preventivamente alla loro esecuzione, alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, allegando tutta la necessaria documentazione. Le varianti si intendono accolte qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, non venga comunicato al beneficiario la non ammissibilità parziale o totale della variante.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o del punteggio richiesti nella domanda.

j) Variazione del soggetto beneficiario (subentro)

Si possono verificare i casi di seguito elencati.

Subentro prima della comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, prima che la Regione abbia provveduto a comunicarne la finanziabilità, comporta per il subentrante la costituzione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale e la richiesta alla Regione di autorizzazione al subentro.

Qualora la Regione autorizzi la presentazione della nuova domanda di aiuto, questa deve essere presentata, su specifica richiesta della Regione, con le stesse modalità previste dalle disposizioni dell'AGEA – O.P. per le domande di rettifica, entro la data indicata nella nota di autorizzazione inviata al subentrante.

Subentro tra la comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto nel periodo tra la data di comunicazione della finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso comporta la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del provvedimento di concessione.

Subentro tra la data di pagamento dell'aiuto ed il collaudo delle opere

Nel caso in cui dopo il pagamento dell'aiuto ed entro 90 giorni prima della presentazione del termine dei lavori, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di cessione di azienda (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), questo ultimo può richiedere, con domanda presentata alla Regione tramite le procedure informatiche predisposte dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN, di subentrare nella titolarità della domanda alle seguenti condizioni:

- risultati costituito o aggiornato il suo fascicolo aziendale con le superfici oggetto della domanda di aiuto;

- risulti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo;
- il subentrante sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario ai fini del pagamento dell'anticipo.

Non è consentito a fronte di un unico soggetto cedente il subentro di più soggetti.

La Regione, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, verifica il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con la richiesta di stipulare una garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA pari al 120% del contributo erogato o un'appendice di variazione contraente alla garanzia originaria, da produrre in conformità alle disposizioni dell'AGEA - O.P.

Qualora invece la verifica riscontri la non sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la Regione chiude negativamente l'istruttoria del subentro dandone comunicazione ai soggetti interessati e confermando al soggetto beneficiario la titolarità della domanda.

Qualora la garanzia originaria sia stata emessa da un Ente garante non più ammesso dall'AGEA, il beneficiario, ai fini del subentro, deve produrre nuova garanzia fideiussoria.

k) Rinuncia alla esecuzione dei lavori

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La rinuncia alla esecuzione dei lavori dopo il pagamento dell'anticipo da parte dell'AGEA - O.P., comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, totale o parziale, dell'anticipo versato, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

l) Proroga al termine per l'esecuzione dei lavori

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori previo riconoscimento di causa di forza maggiore deve essere inoltrata formalmente alla Regione – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione non è consentito concedere proroghe per periodi complessivamente superiori a 3 anni oltre il termine che era previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- c) decesso del beneficiario;
- d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

m) Comunicazione di decadenza totale/parziale

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di decadenza parziale/totale della domanda, il competente Servizio regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. mod. e int. La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della decadenza parziale/totale della domanda, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Servizio regionale, prima di emettere il provvedimento definitivo di decadenza parziale/totale della domanda valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

Articolo 14

Impegni del beneficiario

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori.

L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per legge calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente bando. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 15

Condizionalità

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13, si applicano le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/13. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (UE) n. 1306/13, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l'irrogazione delle previste sanzioni.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

A seguito dell'adozione della D.G.R. n. 858 del 13.07.15, le risorse stanziare per il finanziamento delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate per l'annualità 2015/2016, ammontano complessivamente ad € 1.332.357,82. Tale plafond è comprensivo della somma di € 33.372,85 già impegnata per il pagamento delle domande ammissibili e finanziate nell'annualità 2014/2015 che risultano non pagate dall'AGEA – O.P. entro il 15 ottobre 2015. Le risorse disponibili per il finanziamento delle nuove domande di aiuto per l'annualità 2015/2016 ammontano pertanto ad € 1.298.984,97.

Le domande dichiarate ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse saranno finanziate prioritariamente, rispetto alle nuove domande, utilizzando il plafond finanziario assegnato alla misura per la campagna 2016/2017, secondo modalità e procedure stabilite dall'AGEA – O.P.

L'erogazione del contributo per le suddette domande, sarà effettuato dall'AGEA – O.P. dopo il 15 ottobre 2016, sulla base di distinti elenchi di liquidazione trasmessi dalla Regione all'organismo pagatore.

Articolo 17

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella.

| Fase procedimento | Inizio | Termine gg. | Responsabile Procedimento | Atto finale |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Verifica ricevibilità ammissibilità e finanziabilità delle domande | Dalla scadenza dell'avviso pubblico | 60 | Responsabile Sezione produzioni vegetali | Liste di controllo |
| Approvazione graduatoria e notifica esito ai beneficiari | Termine fase precedente | 15 | Responsabile Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale | Provvedimento approvazione e comunicazione ai beneficiari |
| Autorizzazione pagamenti | Dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria (pag. anticipato) o dalla data di ultimazione del controllo in loco (pag. a collaudo) | 30 | Responsabile Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale | Elenchi di pagamento |
| Erogazione contributo | Invio ad AGEA degli elenchi di | 30 | AGEA – O.P. | Decreti pagamento |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | pagamento | | | |
| Controlli in loco | Dalla data di inserimento a sistema della richiesta di collaudo | 120 | AGEA – O.P. | Lista di controllo |
| Controllo documentazione di spesa | Termine fase precedente | 30 | Responsabile Sezione produzioni vegetali | Lista di controllo |
| Richiesta svincolo/incameramento polizze fidejussorie | Ultimazione controlli in loco e della documentazione di spesa | 30 | Responsabile Sezione produzioni vegetali | Comunicazione ad AGEA – O.P. |
| Svincolo/incameramento polizze fidejussorie | Termine fase precedente | 30 | AGEA – O.P. | Comunicazione di svincolo o richiesta di incameramento |

I suddetti termini sono indicativi e potranno subire variazioni in dipendenza delle disposizioni emanate dall'AGEA – O.P. e della funzionalità degli applicativi SIAN.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.